

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CELIDONIO, BLOISE, BARDI, AVEZZANO COMES, VIGNOLA**  
e **CIPPELLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1970

#### Modifiche alle vigenti disposizioni in tema di danni di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Con il prossimo 31 dicembre, ai sensi delle leggi 13 luglio 1966, n. 610, e 29 settembre 1967, n. 955, scadono vari termini tra cui particolarmente rilevanti quelli che riguardano:

a) la presentazione della domanda di contributo per provvedere al ripristino del bene;

b) la concessione da parte degli uffici del Genio civile, dell'autorizzazione ad iniziare le opere di ricostruzione;

c) la facoltà di ricostruire la restante parte del fabbricato, nel caso che questa sia stata effettuata solo parzialmente;

d) la proroga dell'efficacia dei piani di ricostruzione, non ancora attuati;

e) la possibilità da parte del Ministero dei lavori pubblici di costruire fabbricati a carattere popolare nei Comuni nei quali le opere di ricostruzione effettuate non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio ai senza tetto.

È a tutti nota una drammatica realtà e cioè che in alcune zone, particolarmente sinistrate (alludo per tutte alla tragica situa-

zione in cui trovasi ancora il comprensorio dell'Alto Sangro, nella cui area moltissimi sono i fabbricati che attendono di essere ripristinati, mentre sono ancora da redigere i piani di ricostruzione), le provvidenze legislative di cui trattasi non sono state ancora erogate e spesso per motivi da non imputare alla negligenza dei cittadini interessati.

Ed allo scopo di corrispondere allo spirito della esigenza di restituire una vitalità a zone depresse e come tali più meritevoli di solidarietà, onde contribuire all'attesa loro rinascita, favorendo in tal modo la auspicata rottura di secolari squilibri, questa iniziativa parlamentare si ravvisa quanto mai doverosa.

Per queste considerazioni il presente disegno di legge che prevede la proroga di cinque anni per i termini fissati dalla legislazione in vigore si colloca su un piano di assoluta priorità per l'urgente, benevolo esame da parte dell'Assemblea, disponendo una responsabile ed onesta limitazione e cioè che non sia ulteriormente tollerato il trasferimento dei benefici a favore dei terzi, per atti tra vivi.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

**Art. 1.**

I termini di scadenza fissati dalla legge 13 luglio 1966, n. 610 e dalla legge 29 settembre 1967, n. 955, al 31 dicembre 1970 sono prorogati al 31 dicembre 1975.

**Art. 2.**

Non sono consentiti i trasferimenti dei benefici per atti tra vivi a favore dei terzi.

**Art. 3.**

I benefici della legislazione in tema di danni di guerra sono estesi per la ricostruzione o per la riparazione di beni immobili aventi interesse storico-artistico.

**Art. 4.**

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono imputati allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VIGNOLA, BLOISE, CASTELLACCIO, ALBANESE, FERRI, BARDI, CELIDONIO e CIPELLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1970

Estensione dei benefici della legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo diplomati o in possesso di declaratoria di equipollenza delle sopresse scuole di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro ed in servizio comunque presso le scuole medie o presso gli istituti tecnici e professionali

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 28 marzo 1968, n. 340, viene disposto che gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di diploma di scuola media di secondo grado, appartenenti ai ruoli ordinari ed ai ruoli speciali transitori delle sopresse scuole secondarie di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro, siano collocati nel ruolo B dei professori diplomati della scuola media, a decorrere dal 1° ottobre 1968 e sono adibiti all'insegnamento delle applicazioni tecniche.

La carenza più importante di tale legge è la limitazione del beneficio del passaggio al ruolo B dei soli insegnanti tecnico-pratici di ruolo in possesso del diploma di scuola media di secondo grado, e l'esclusione quindi degli altri insegnanti tecnico-pratici di ruolo provvisti della declaratoria di equipollenza del titolo di studio medesimo.

Tale esclusione è in contrasto con tutta la normativa di carattere generale che riconosce ai titoli di studio equipollenti lo stesso valore dei titoli previsti specificatamente da legge.

Al riguardo è da ricordare che:

1) l'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, stabilisce che sono ammessi ai pubblici concorsi coloro che sono in possesso o dell'abilitazione tecnica di corrispondente indirizzo o della declaratoria di equipollenza rilasciata dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

2) in base a quanto consentito da tale articolo, gli insegnanti provvisti di declaratoria di equipollenza hanno vinto i concorsi insieme agli altri provvisti del normale titolo di studio. Il risultato positivo di tale concorso non è valso a consentire loro lo stesso trattamento economico e giuridico dei colleghi forniti del diploma di secondo grado e ciò è profondamente inumano e ingiusto. La seconda carenza della legge numero 340 è che gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici e professionali, che non avevano ottenuto l'insegnamento nelle scuole secondarie di avviamento professionale, sono rimasti con una retribuzione ed uno sviluppo di carriera, notevolmente meno vantaggiosi, non avendo ottenuto il passag-

gio di ruolo B. Di conseguenza si è verificato che alcuni di essi sono stati costretti persino a scegliere il ruolo di segreteria delle scuole medie.

Il presente disegno di legge si propone, quindi, di supplire alle carenze della legge n. 340, ridando all'equipollenza lo stesso valore del titolo di studio stabilito dalla legge e consentendo una parità di trattamento per tutti gli insegnanti tecnico-pratici, indipendentemente dall'indirizzo della scuola ove essi prestino la loro opera.

Potranno essere così inseriti negli Istituti tecnici numerosi insegnanti tecnico-pratici delle scuole medie e viceversa, consentendo una migliore collocazione, a seconda delle tendenze, degli appartenenti a tale categoria.

Onorevoli Senatori! Siamo certi del vostro assenso alle finalità di giustizia e di miglior indirizzo scolastico che si propone il presente disegno di legge e ci auguriamo che la vostra approvazione non potrà mancare, venendo incontro alle legittime attese del personale insegnante interessato.

In tale modo il presente disegno di legge non solo potrà consentire un'opera di giustizia e il riconoscimento di diritti chiari e inalienabili, ma permetterà la necessaria sistemazione di tutti gli insegnanti tecnico-pratici nei vari indirizzi scolastici, e cioè sia nella scuola media che negli Istituti tecnici con lo stesso trattamento economico e giuridico determinato dal conseguimento per tutti del sospirato ruolo B.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Agli insegnanti tecnico-pratici in possesso del titolo di studio dichiarato equipollente al diploma di scuola media di secondo grado, appartenenti ai ruoli ordinari ed ai ruoli speciali transitori delle sopresse scuole secondarie di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro, nonché agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo degli Istituti tecnici agrari, industriali maschili e femminili, nautici e degli istituti professionali in possesso del diploma di scuola media di secondo grado e del titolo equipollente è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico del ruolo B dei professori diplomati della scuola media, nel quale vengono collocati con la ricostruzione della carriera secondo l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza con decorrenza dal 1° ottobre 1968.

### Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.